

Numero del conto di previdenza

(per uso interno, lasciare in bianco p.f.)

Convenzione di previdenza

Ai sensi dell'art. 82 LPP, l'intestatario/a della previdenza stipula con la Fondazione di previdenza della Banca Migros la seguente convenzione e richiede l'apertura di un conto di previdenza.

Appellativo	Nazionalità
Cognome	Data di nascita
Nome	Stato civile
Via/n°	N° AVS
NPA/domicilio	Telefono privato
	Telefono mobile
	E-mail

Sono già assoggettato/a a una cassa di previdenza professionale* Sì No

Sono soggetto/a all'AVS e a imposizione fiscale in Svizzera* Sì No

Il versamento sul mio conto di previdenza è eseguito individualmente
 con ordine permanente (v. modulo allegato)
 con polizza di versamento
 ordinazione di polizze di versamento

(* campo obbligatorio)

Regolamento

I diritti e i doveri sono stabiliti dal regolamento della Fondazione di previdenza della Banca Migros.

L'intestatario/a della previdenza riconosce il regolamento come fondamento giuridico vincolante e conferma che gli/le è stato consegnato.

La Fondazione è autorizzata a informare la Banca Migros degli averi di previdenza dell'intestatario/a della previdenza.

Data

L'intestatario/a della previdenza

Ordine permanente

L'intestatario/a della previdenza procede al versamento sul suo conto di previdenza vincolato presso la Fondazione di previdenza della Banca Migros nel seguente modo:

(viene assegnato dalla Banca Migros)

Primo versamento Sì No**Inizio/fine** sino a revoca**Versamenti successivi con ordine permanente** Importo (in CHF) Importo massimo consentito dalla legge**Periodicità** mensile trimestrale semestrale annuale

L'intestatario/a della previdenza può modificare in qualsiasi momento l'ammontare del suo contributo oppure sospendere il versamento.

Per la durata della presente convenzione non è possibile effettuare prelievi. I bonifici errati non possono essere rimborsati. Le possibilità di liquidazione e i versamenti parziali sono disciplinati dall'articolo 11 e segg. del regolamento. I rimborsi sono effettuati soltanto su incarico delle autorità fiscali o se viene raggiunto il massimale di cui all'art. 7 OPP3.

Regolamento della Fondazione di previdenza della Banca Migros

In vigore dal 1° febbraio 2021

Il presente regolamento serve a disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge, la relazione contrattuale tra il titolare della previdenza e la Fondazione di previdenza della Banca Migros (qui di seguito chiamata «Fondazione»).

1. Basi giuridiche

Il presente regolamento è stato emanato dal Consiglio della Fondazione. Entra in vigore il 1° febbraio 2021 e sostituisce quello del 20 giugno 2017.

Se necessario il Consiglio della Fondazione può modificare il regolamento in qualunque momento. Provvederemo a informarne per iscritto, tramite affissione nelle succursali della Banca Migros, elettronicamente (ad es. tramite Secure Mail e documenti elettronici nell'e-banking, su www.bancamigros.ch, ecc.) o in altro modo adeguato. In assenza di obiezioni presentate per iscritto entro 30 giorni dalla notifica, le modifiche si intendono approvate. In caso di obiezione, la relazione d'affari può essere risolta con effetto immediato. Sono fatti salvi gli accordi speciali e le disposizioni derogatorie in merito alla disdetta e al prelievamento applicabili a determinati prodotti. Il regolamento attuale può essere richiesto presso la Fondazione. Inoltre, viene pubblicato sul sito web della Banca Migros SA.

Il regolamento si applica a complemento delle seguenti disposizioni:

- Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
- Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP)
- Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2)
- Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3)
- Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP)
- Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)

Le obbligatorie disposizioni di legge e a livello di ordinanza sono in ogni caso prioritarie alle disposizioni del regolamento. Nei casi in cui il regolamento non contenga disposizioni, si applicano quelle summenzionate.

La relazione tra il titolare della previdenza e la Fondazione sottostà esclusivamente al diritto svizzero. Per i titolari della previdenza domiciliati in Svizzera il luogo di adempimento, il luogo di esecuzione e il foro competente si determinano ai sensi di legge. **Per i titolari della previdenza domiciliati all'estero la sede della Fondazione è luogo di adempimento, luogo di esecuzione e foro esclusivo competente.**

2. Uniformazione della cerchia di destinatari

Per rendere più facilmente leggibile il presente regolamento, è stata utilizzata la forma maschile per entrambi i sessi. Ai sensi della legge federale sull'unione domestica registrata i partner registrati sono equiparati ai coniugi.

3. Direzione da parte della Banca Migros SA

La Fondazione ha incaricato la Banca Migros SA di dirigere la Fondazione. Il titolare della previdenza accetta che i suoi dati siano memorizzati ed elaborati dalla Banca Migros SA e che quest'ultima li utilizzi per scopi di marketing. La Banca Migros SA elabora i dati dei clienti in linea con la sua «Informativa sulla protezione dei dati presso la Banca Migros SA», reperibile all'indirizzo Internet www.bancamigros.ch/informazioni-legali.

4. Cambiamenti dell'indirizzo e dei dati personali

Il titolare della previdenza è obbligato a comunicare immediatamente alla Fondazione qualsiasi variazione del suo indirizzo, del suo nome, del suo stato civile, delle persone beneficiarie in caso di decesso ed eventualmente di altri dati necessari al disbrigo delle operazioni concernenti la previdenza.

5. Comunicazioni della Fondazione

Le comunicazioni da parte della Fondazione al titolare della previdenza sono considerate come avvenute in modo giuridicamente valido se inviate all'ultimo indirizzo annotato presso la Fondazione. Tuttavia, qualora il titolare della previdenza abbia sottoscritto un contratto e-banking con la Banca Migros SA, per i documenti (riguardanti la Fondazione) messi a disposizione nell'e-banking si applicano automaticamente, nei confronti della Fondazione, le disposizioni e le condizioni valide per l'e-banking. Le comunicazioni sono considerate accettate se il titolare della previdenza non vi si oppone entro 30 giorni.

6. Responsabilità della Fondazione

La Fondazione o la direzione non può essere chiamata a rispondere dei danni causati dal titolare della previdenza in seguito a violazione degli obblighi o vincoli legali, contrattuali o regolamentari.

In particolare la Fondazione o la direzione non può essere ritenuta responsabile dei danni derivanti da falsificazione e frode, se lo specifico obbligo di verifica è stato adempiuto.

La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per la scelta del fondo d'investimento e per i relativi investimenti. In particolare non risponde delle perdite derivanti dalle fluttuazioni delle quotazioni.

7. Indennizzo del lavoro amministrativo

La Fondazione è legittimata ad addebitare sul conto di previdenza le spese per la tenuta del conto e del deposito nonché gli oneri amministrativi (ad es. per chiarimenti in caso di estinzione antichi-

pata del conto, per il finanziamento della proprietà abitativa, per la determinazione dei beneficiari in caso di decesso o per ricerche di indirizzi, ecc.), in base ai vigenti prezzi regolari della Banca Migros riportati nell'opuscolo «Prezzi dei servizi». Se al momento dell'addebito delle spese il conto di previdenza presenta una liquidità insufficiente, la Fondazione ha il diritto di alienare, per coprire le spese, eventuali investimenti in titoli esistenti.

8. Apertura di conti di previdenza

Le persone domiciliate e contribuenti in Svizzera con un reddito da lavoro assoggettato all'AVS possono stipulare una convenzione di previdenza con la Fondazione e aprire un conto di previdenza. Tale conto serve esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) del titolare della previdenza.

9. Versamenti sul conto di previdenza

I versamenti del titolare della previdenza sul suo conto di previdenza possono essere dedotti dal reddito in base alle disposizioni emanate in materia fiscale dalla Confederazione e dal cantone di residenza.

I versamenti massimi consentiti vengono resi noti ogni anno dalle autorità e pubblicati sul sito web della Banca Migros SA.

Il titolare della previdenza può decidere liberamente l'importo e il momento dei versamenti sul suo conto di previdenza fino al massimale concesso.

I versamenti possono essere effettuati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS se il titolare della previdenza dimostra di continuare a percepire un reddito soggetto all'AVS.

10. Investimento del capitale di previdenza

Al fine di investire il capitale di previdenza, la Fondazione tiene a proprio nome presso la Banca Migros SA un conto di previdenza per ciascun titolare della previdenza. Tale conto viene remunerato in base alle condizioni della Banca Migros SA vigenti al momento. Gli interessi sono accreditati il 31 dicembre di ogni anno e continuano ad essere remunerati insieme al capitale.

Il titolare della previdenza può conferire in qualsiasi momento alla Fondazione l'incarico di acquistare (con addebito sul proprio conto di previdenza) o di rivendere fondi d'investimento della Banca Migros SA conformi alla LPP. Al riguardo vigono le disposizioni del regolamento sugli investimenti della Fondazione. La Banca Migros SA informa i titolari della previdenza in merito ai relativi prodotti. La Fondazione effettua questi investimenti a proprio nome, ma per conto del titolare della previdenza, e li colloca presso la Banca Migros SA in un deposito di previdenza intestato al titolare della previdenza. Gli utili e le perdite di corso di questi investimenti vanno a favore o a debito del titolare della previdenza.

In caso di estinzione della convenzione di previdenza, questi investimenti sono venduti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di pagamento e accreditati al conto di previdenza. Non è possibile trasferire le quote dei fondi d'investimento.

11. Pagamento del capitale di previdenza

Il pagamento del capitale di previdenza avviene su richiesta del titolare della previdenza o dei beneficiari in caso di decesso.

La richiesta deve avvenire su un modulo adeguato al corrispondente motivo del pagamento allegando i documenti necessari. Il titolare della previdenza s'impegna a comunicare alla Fondazione il domicilio corretto.

Per garantire il pagamento regolare, la Fondazione può richiedere in qualunque momento l'autenticazione delle firme.

In caso di pagamenti per l'acquisto della proprietà abitativa, inseguito all'inizio di un'attività indipendente, alla partenza definitiva dalla Svizzera o all'invalidità, occorre il consenso scritto del coniuge.

La prestazione è pagata al più tardi 31 giorni dopo che è stata presentata la documentazione completa.

L'ammontare della prestazione corrisponde al saldo del conto di previdenza comprensivo degli interessi fino alla data del pagamento.

La prestazione è fornita esclusivamente sotto forma di capitale.

12. Pagamento in seguito al raggiungimento dell'età di pensionamento

Il pagamento ordinario del capitale di previdenza al titolare della previdenza avviene al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

Se il titolare della previdenza non impartisce altre direttive alla Fondazione, il conto di previdenza viene quindi estinto alla fine del mese successivo al pensionamento ordinario e il capitale di previdenza viene versato su un conto esistente presso la Banca Migros SA intestato al titolare della previdenza. Qualora non fosse possibile, il capitale di previdenza viene versato su un conto della Fondazione senza interessi presso la Banca Migros SA e mantenuto a disposizione del titolare della previdenza.

Su richiesta del titolare della previdenza il pagamento può avvenire al massimo cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

Su richiesta del titolare della previdenza il conto di previdenza può essere mantenuto al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS per massimo cinque anni, a condizione che il titolare della previdenza possa dimostrare di continuare a percepire un reddito soggetto all'AVS.

13. Pagamento in seguito a invalidità

Il capitale di previdenza può essere pagato anticipatamente, su richiesta, al titolare della previdenza se questi percepisce una rendita d'invalidità intera dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI).

14. Pagamento in seguito al trasferimento a un altro istituto

Il capitale di previdenza può essere pagato in qualunque momento se viene utilizzato per il riscatto in un istituto di previdenza professionale fiscalmente esente oppure se viene trasferito a un'altra fondazione di previdenza o a favore di una polizza di previdenza di una compagnia di assicurazioni.

15. Pagamento in seguito all'inizio di un'attività indipendente

Il capitale di previdenza può essere pagato anticipatamente al titolare della previdenza se questi avvia un'attività indipendente e non è più assoggettato all'assicurazione obbligatoria oppure se il titolare della previdenza cessa la propria attività indipendente e avvia un'attività indipendente di altro tipo. La richiesta in tal senso deve essere presentata, corredata della documentazione completa, entro un anno dall'inizio della nuova attività.

16. Pagamento in seguito alla partenza definitiva dalla Svizzera

Il capitale di previdenza può essere pagato anticipatamente al titolare della previdenza se questi esce definitivamente dalla Svizzera.

17. Pagamento in seguito a decesso del titolare della previdenza

In caso di decesso del titolare della previdenza prima che gli sia stato pagato il capitale di previdenza, quest'ultimo viene pagato su richiesta dei beneficiari menzionati qui di seguito.

In caso di decesso del titolare della previdenza, i beneficiari sono i seguenti gruppi di persone nell'ordine e la presenza di beneficiari in un gruppo antecedente esclude i beneficiari del gruppo successivo:

- 1° gruppo Il coniuge superstite
- 2° gruppo I figli del titolare della previdenza, le persone fisiche sostenute in misura determinante dal titolare della previdenza, la persona con la quale il titolare della previdenza ha ininterrottamente convissuto nei cinque anni precedenti alla morte, la persona che deve provvedere al sostentamento dei figli comuni.
- 3° gruppo I genitori
- 4° gruppo Fratelli e sorelle
- 5° gruppo Gli altri eredi

Il titolare della previdenza ha il diritto, mediante comunicazione scritta alla Fondazione, di determinare la suddivisione tra i beneficiari del gruppo 2 oppure di precisare i diritti di singoli beneficiari del gruppo 2.

Il titolare della previdenza ha il diritto, mediante comunicazione scritta alla Fondazione, di modificare l'ordine dei gruppi 3-5 e di definire i diritti dei beneficiari.

Se il titolare della previdenza non ha impartito istruzioni, il capitale di previdenza viene parimenti distribuito tra gli aventi diritto all'in-

terno dello stesso gruppo di persone.

In caso di controversie sulla persona dell'avente diritto, la Fondazione ha la facoltà di depositare il capitale di previdenza ai sensi dell'art. 96 CO.

18. Promozione della proprietà abitativa

Il titolare della previdenza può prelevare anticipatamente o costituire in pegno il capitale di previdenza per la proprietà abitativa ad uso proprio.

Questo tipo di prelievo anticipato è ammesso ogni cinque anni. Un prelievo anticipato nei cinque anni precedenti al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS comporta la scadenza dell'intera prestazione previdenziale e la sua tassazione completa.

Il capitale di previdenza può essere utilizzato per:

- a) L'acquisto e la costruzione della proprietà abitativa ad uso proprio.
- b) Le partecipazioni alla proprietà abitativa ad uso proprio.
- c) Il rimborso del prestito ipotecario sulla proprietà abitativa ad uso proprio.

19. Regime fiscale

Il capitale di previdenza e i ricavi conseguiti su di esso sono esenti da imposte fino alla scadenza.

La Fondazione deve comunicare alle autorità fiscali il pagamento del capitale di previdenza al titolare della previdenza o ai beneficiari in caso di decesso.

Se al momento del pagamento il titolare della previdenza è domiciliato all'estero, se il titolare della previdenza lascia definitivamente la Svizzera e il capitale di previdenza percepito non è stato tassato dalle autorità fiscali dell'ultimo domicilio oppure se il titolare della previdenza ha un permesso di soggiorno B o L, la Fondazione è tenuta a prelevare la ritenuta alla fonte secondo l'aliquota del cantone e del comune di Zurigo.